COMUNE DI CARINOLA (CE)

MEDAGLIA D'ARGENTO AL M.C.

Cap. 81030 Piazza Municipio 2 – tel. 0823939315 – Fax 0823737138

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

E-Mail: comandante@comune.carinola.ce.it

Pec: comandante@pec.comune.carinola.ce.it

ORDINANZA N. 13 del 22.04.2014

MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO

IL SINDACO

PREMESSO

Che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;

che chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, portici, piazza, zone verdi, zone attrezzate per bambini, ecc.), a causa dell'incuria dei proprietari/conduttori di cani,viene frequentemente insudiciato dagli escrementi degli animali, con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali bambini, ipovedenti e anziani, nonché grave pregiudizio al pubblico decoro.

PRESO ATTO altresì che la mancata rimozione delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre a costituire atto di inciviltà, può comportare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

RILEVATA la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano ;

DATO ATTO che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

CONSIDERATO che i luoghi pubblici ed aperti al pubblico devono essere mantenuti costantemente puliti;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

ACCERTATO che tale comportamento dei proprietari di cani è altresì, causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento nonché lesive del decoro e della pulizia cittadina;

VISTO l'articolo 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 Novembre 1987,firmata anche dall'Italia;

VISTA la Legge Regionale Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" pubblicata sul BURC Speciale del 29 novembre 2001;

VISTO il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 "*Regolamento di Polizia Veterinaria*";

RITENUTO altresì necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del proprietario e/o conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta di deiezioni,quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24.03.2014 con oggetto: *"Approvazione regolamento per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze."*

VISTO in particolare l'art. 3 del predetto regolamento nel quale è previsto che alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano state prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 dell'articolo 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il pagamento di una somma di denaro da euro 25,00 ad euro 500,00.

ORDINA

A tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia e/o conduzione, di:

1. **RACCOGLIERE** immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili) dell'intero territorio comunale, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi ed a depositarli, con idonei involucri o sacchetti chiusi a provata tenuta all'acqua, negli appositi cestini stradali -se presenti- per la raccolta dei rifiuti;
2. **ESSERE SEMPRE FORNITI**, nei casi di accompagnamento dei propri animali in aree pubbliche o di uso pubblico (limitatamente al centro abitato, ai parchi pubblici, alle piste ciclabili), di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali, quali sacchetti di carta/plastica o altre attrezzature necessarie.

E' FATTO OBBLIGO

dopo aver alimentato cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra per evitare problemi di natura igienico–sanitaria.

AVVERTE

Che ai trasgressori della presente ordinanza, fatte salve, in ogni caso, le eventuali responsabilità penali, sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 100,00.

Che ai trasgressori della disposizione di cui al precedente punto 2 (=di essere sempre forniti di idonea attrezzatura), sarà erogata una sanzione amministrativa di Euro 100,00 anche se il proprio animale non ha sporcato il luogo pubblico o aperto al pubblico.

Che qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici precedentemente indicati, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa di Euro 100,00

Che i proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia di animali.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali.

DISPONE

Che gli obblighi previsti dalla presente ordinanza non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida ed a persone affette da disabilità documentata, nonché alle unità cinofile delle Forze di Polizia e Protezione Civile nel corso dello svolgimento delle propri mansioni;

Che il presente atto sostituisce a tutti gli effetti le Ordinanze Sindacali precedentemente emanate sullo stesso argomento;

La trasmissione della presente ordinanza a:

1. Alla Prefettura di Caserta
2. Al Comando Polizia Municipale di Carinola
3. Al Comando Stazione Carabinieri di Carinola

IL SINDACO
" Dott. LUIGI SALVATORE A. DE RISI "

COMUNE DI CARINOLA - PROVINCIA DI CASERTA